



Strasburgo, 13.6.2017
COM(2017) 330 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

Tredicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento

Allegato 1: ricollocazioni dalla Grecia al 9 giugno 2017

Stato membro	Impegno formale¹	Ricollocazioni effettive	Impegno giuridicamente previsto nelle decisioni del Consiglio²
Austria³			1 491
Belgio	790	502	2 415
Bulgaria	570	47	831
Croazia	90	36	594
Cipro	145	55	181
Repubblica ceca	30	12	1 655
Estonia	332	130	204
Finlandia	1 349	987	1 299
Francia	4 970	3 148	12 599
Germania	4 740	2 943	17 209
Ungheria			988
<i>Islanda</i>			
Irlanda	943	459	240
Lettonia	363	290	295
<i>Liechtenstein</i>	10	10	
Lituania	670	290	420
Lussemburgo	260	216	309
Malta	117	90	78
Paesi Bassi	1 550	1 295	3 797
<i>Norvegia</i>	685	533	
Polonia	65		4 321
Portogallo	1 630	1 075	1 778
Romania	1 222	589	2 572
Slovacchia	50	16	652
Slovenia	205	164	349
Spagna	1 275	742	6 647
Svezia⁴	2 378		2 378
<i>Svizzera</i>	630	344	
TOTALE	25 069	13 973	63 302

¹ Trasmissione tramite DubliNet ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione del Consiglio.

² Non comprende circa 8 000 persone ancora da assegnare ai sensi della prima decisione del Consiglio e le assegnazioni nell'ambito dei 54 000 posti.

³ Decisione di esecuzione (UE) 2016/408 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

⁴ Decisione (UE) 2016/946 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.